

SENT. 196/2019
CRON. 2496/2019
DEP. 30.4.2019
R.G. 1719/2018

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Valeria Salatino, all'udienza del 30.04.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1719/2018 R.G., vertente

TRA

SALADINO ROSARIA (C.F. SLDRSR61S50F888F), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via dei Bizantini n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonello Sdanganelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - UFFICIO II AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO (C.F. 80001920794), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari delegati dott. Tommaso Scalzi e dott.ssa Paola Salvatori e domiciliato presso l'USR Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro sito in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31

Resistente

NONCHE'

LICEO MUSICALE "T. CAMPANELLA" (C.F. 8200650796), in persona del legale rappresentante pro tempore

Resistente

E

MESSINESE FERRUCCIO (C.F. MSSFRC69R02M208G), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Baratta con studio in Soverato alla Via F. Pisani n. 11

Resistente

 1


provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25.10.2018 Saladino Rosaria, docente titolare della cattedra di Pianoforte (classe di concorso AJ55) presso il Liceo Musicale "T. Campanella" nell'a.s. in corso, esponeva di aver svolto ininterrottamente, negli anni scolastici dal 2012/2013 al 2017/2018, mentre era ancora titolare di cattedra nella scuola secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Manzoni di Lamezia Terme, servizio, mediante utilizzazione, presso il Liceo Musicale convenuto nell'insegnamento "Teoria, analisi e composizione" (TAC), afferente alla classe di concorso A064, di aver chiesto la conferma dell'utilizzazione per l'a.s. 2018/2019 nella cattedra TAC A064 con istanza del 25.07.2018, che l'USP di Catanzaro, con nota prot. n. 6466 del 26.07.2018, aveva decretato la disponibilità di 15 ore settimanali per il suddetto insegnamento ma che, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, ella era stata esclusa in quanto titolare nella classe di concorso A055 (ovvero AJ55), al pari del collega Messinese Ferruccio, escluso per difetto del requisito dell'insegnamento specifico.

Deduceva, inoltre, che successivamente, con nota prot. n. 7148 del 23.08.2018, l'USP di Catanzaro aveva disposto l'utilizzazione del Messinese presso il Liceo Musicale Campanella, con assegnazione di 12 ore di TAC (A064) e di 6 ore di Tecnologie Musicali (A063), e che, nonostante l'interesse manifestato all'acquisizione delle 3 ore residue di TAC, il Dirigente Scolastico aveva attribuito al Messinese anche il suddetto spezzone orario.

Premesso di essere legittimata ad aspirare alla conferma dell'utilizzazione presso il Liceo Musicale Campanella in quanto, all'epoca della presentazione della domanda (25.07.2018), ella era ancora titolare di cattedra nella scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A030, lamentava la violazione dell'art. 6-bis del CCNI del 28.06.2018 in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,

 2

educativo ed ATA per l'a.s. 2018/2019, evidenziando che il numero di anni di insegnamento (sei) nella specifica classe di concorso avrebbe dovuto indurre l'amministrazione scolastica a preferirla al Messinese nell'assegnazione del posto, ai sensi del criterio previsto dal comma 2 della disposizione contrattuale citata; invocava, inoltre, la disapplicazione dell'art. 6-bis, comma 2 del CCNI del 28.06.2018 perché in contrasto con la norma regolamentare contenuta nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 3 del D. lgs. n. 165/2001 e 1339, 1418 e 1919 c.c.; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'utilizzazione disposta in favore del Messinese sia per l'assenza, in capo al docente controinteressato, del requisito previsto dall'art. 6-bis, comma 5 del CCNI, ovvero l'insegnamento nella medesima disciplina richiesta per almeno un anno scolastico nei licei musicali, sia per il superamento del limite delle 18 ore settimanali a seguito dell'attribuzione al medesimo docente dello spezzone orario composto dalle 3 ore residue.


Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto ad ottenere la conferma dell'utilizzazione nell'a.s. 2018/2019 per l'insegnamento di TAC (classe di concorso A064) nel Liceo Musicale "T. Campanella" di Lamezia Terme, nonché ad acquisire le tre ore residue di TAC, ordinando all'USP di Catanzaro ed al Dirigente Scolastico, rispettivamente, di disporre la conferma dell'utilizzazione e l'assegnazione dello spezzone orario in suo favore anziché in favore del prof. Messinese Ferruccio.

2. Nel costituirsi in giudizio il MIUR eccepiva che, con atto prot. n. 4609 dell'1.06.2018, la ricorrente aveva ottenuto il passaggio di ruolo dalla classe A030 (musica nella scuola secondaria di I grado) alla classe AJ55 (strumento musicale – pianoforte nella scuola secondaria di II grado) e che, pertanto, la medesima non era più titolare per l'a.s. 2018/2019 in una delle classi di concorso (A29 – A30 – A56) indicate ai fini della priorità nella conferma; evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dalla Saladino, il Messinese era stato inserito nella graduatoria definitiva pubblicata con avviso del 22.08.2018 in quanto titolare nella classe di concorso A56, sebbene non avente alcuna priorità



nella conferma; eccepiva, inoltre, che l'articolazione oraria, con la quale era stata disposta l'utilizzazione (12 ore di TAC e 6 ore di Tecnologie Musicali), era derivata dalla necessità di garantire il pieno utilizzo delle risorse, in ossequio alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 16041 del 29.03.2018 riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2018/2019; escludeva, poi, la sussistenza di alcun contrasto tra le norme contrattuali e la disposizione prevista nella sezione note della Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, sostenendo che, in ogni caso, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, nell'ipotesi di contrasto, sarebbe risultata prevalente la disciplina pattizia, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato; infine, quanto all'attribuzione dello spezzone orario in favore del docente Messinese, eccepiva che il D.S. aveva operato in conformità all'art. 1, comma 4 del regolamento sulle supplenze del personale docente di cui al D.M. del 13.06.2007 e che la ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa scaturente dall'esigenza di garantire la continuità didattica, tenuto conto che le tre ore residue si riferivano alla prima classe dell'a.s. 2018/2019.

Messinese Ferruccio, costituendosi in giudizio, contestava la legittimazione sostanziale della ricorrente a proporre la domanda di utilizzazione per aver perso la titolarità nella classe di concorso A030 a decorrere dall'1.09.2018, a seguito del passaggio di ruolo; affermava, poi, di essere in possesso di entrambi i requisiti richiesti ai fini dell'utilizzazione, essendo titolare di cattedra per la classe di concorso A056 ed avendo effettuato un anno di insegnamento presso il Liceo Musicale Campanella nella materia Tecnologie Musicali (A063); evidenziava, inoltre, di non essere stato escluso dalla graduatoria definitiva delle utilizzazioni per la classe di concorso A064 ma che, contrariamente a quanto asserito dalla Saladino, egli si trovava inserito nella suddetta graduatoria come nuovo inserimento e non nella colonna relativa alle conferme, non possedendo il requisito del servizio specifico nell'insegnamento A064; infine, eccepiva che il Dirigente Scolastico gli aveva legittimamente attribuito lo spezzone orario di tre ore relativo

 4

all'insegnamento TAC, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 4 della L. n. 448/2001 e non trovando, invece, applicazione il comma 3 dell'art. 6-bis del CCNI utilizzazioni a.s. 2018/2019, che si riferisce ai docenti solo parzialmente utilizzati.

3. All'udienza del 30.04.2019, autorizzato il deposito di note, la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza contestuale.

4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione relativa alla legittimazione di Saladino Rosaria a proporre la domanda di conferma finalizzata ad ottenere l'utilizzazione nella classe di concorso A064 per l'a.s. 2018/2019 presso il Liceo Musicale "T Campanella" di Lamezia Terme.

L'art. 6-bis del CCNI del 28.06.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2018/2019 prevede che "Sulle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono confermati, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'anno scolastico 2018/19, secondo le procedure disciplinate dal presente articolo, i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 in continuità didattica anche se titolari in altra provincia. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza. (comma 1) 2. Prioritariamente possono produrre istanza di conferma, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili i docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei musicali e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCN.I. 11 aprile 2017, prorogato per il 2018/19, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra provincia. (comma 2)".

La disposizione citata prescrive, quindi, che possano presentare domanda di conferma i docenti che siano titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso i licei



musicali, a qualunque titolo (così deve intendersi l'espressione "servizio comunque prestato"), con la precisazione che, nell'ipotesi di più aspiranti, sarà riconosciuta la precedenza ("priorità") ai docenti che possono vantare un maggior numero di anni servizio nel liceo musicale per cui chiedono la conferma, anche se titolari in altra provincia.

Come detto, sia il MIUR sia il docente controinteressato Messinese Ferruccio contestano la legittimazione, in capo alla ricorrente, a proporre la domanda di conferma per carenza del requisito della titolarità nella classe di concorso A030 per l'a.s. 2018/2019.

Viceversa, la Saladino assume di essere stata ancora titolare della classe di concorso A030 al momento della presentazione della domanda di conferma, decorrendo il passaggio di ruolo dall'1.09.2018.

E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che, con atto prot. n. 4609 dell'1.06.2018, l'Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro ha disposto il passaggio di ruolo per l'a.s. 2018/2019 della docente Saladino Rosaria dalla scuola secondaria di I grado (SMS "Manzoni" di Lamezia Terme) al Liceo Statale "T. Campanella" di Lamezia Terme per la classe di concorso AJ55 – Pianoforte.

In data 25.07.2018 (prot. n. 6447) la ricorrente ha presentato domanda di conferma di utilizzazione presso il liceo musicale per l'a.s. 2018/2019 per l'insegnamento A064 Teoria, analisi e composizione, potendo vantare nella specifica disciplina sei anni di servizio (dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2017/2018) e chiedendo la conferma con priorità assoluta sulle disponibilità presso la sezione di Liceo Musicale di servizio ex art. 6-bis, commi 2 e 6.

Conformemente alle istruzioni per la compilazione del Mod. LMU/01, la docente ha indicato la situazione di ruolo riferita all'1.09.2017.

Ciò posto, l'interpretazione letterale dell'art. 6-bis, comma 2 del CCNI del 28.06.2018 e le indicazioni fornite dallo stesso MIUR ai fini della corretta compilazione della domanda di utilizzazione inducono a ritenere che la titolarità della classe di concorso debba essere valutata al momento della presentazione della domanda di conferma e non con riferimento all'a.s. 2018/2019.



Nel caso di specie, alla data del 25.07.2018 la Saladino, pur avendo già ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola media al liceo musicale Campanella a decorrere dall'1.09.2018, risultava ancora, sino al 31.08.2018, titolare della classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) e, di conseguenza, era legittimata a produrre istanza di conferma con priorità, avendo prestato negli ultimi sei anni servizio presso il liceo musicale prescelto nella domanda di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019.

Tale conclusione appare avvalorata dal fatto che le istruzioni per la compilazione del modulo LMU/01 prevedeva che il docente interessato dovesse indicare la situazione di ruolo riferita all'1.09.2017, data di inizio dell'a.s. in corso al momento della presentazione della domanda, rendendo così irrilevanti eventuali modifiche del ruolo sopravvenute e produttive di effetti per l'a.s. successivo (si noti che la situazione del ruolo comprende classe di concorso, istituto e provincia di titolarità alla data dell'1.09.2017).

Se ne evince che la ricorrente aveva diritto ad ottenere la conferma dell'utilizzazione per l'insegnamento di TAC (classe di concorso A064) con priorità rispetto al collega Messinese Ferruccio, il quale, alla data della domanda di utilizzazione, poteva vantare un solo anno di servizio nel liceo musicale Campanella per l'insegnamento di Tecnologie Musicali (A063) (si veda la domanda di conferma dell'utilizzazione del 23.07.2018).

L'art. 6-bis citato, ai commi 2 e 5, stabilisce, infatti, la graduazione dei docenti aspiranti alla conferma intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili ovvero le disponibilità residue in base agli anni di effettivo servizio comunque prestato nei licei musicali.

In ragione delle considerazioni esposte e sulla scorta del medesimo criterio del maggior numero degli anni di servizio comunque prestato nei licei musicali (applicabile, secondo quanto già evidenziato, anche alle disponibilità residue ex art. 6-bis, comma 5 del CCNI 28.06.2018), deve ritenersi illegittimo anche il conferimento, con atto prot. n. 7587 del 3.10.2018, al prof. Messinese dello spezzone orario (tre ore residue) per la



classe di concorso A064 da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Musicale Campanella.

A tale proposito è sufficiente evidenziare che, al pari del Messinese, la Saladino aveva dichiarato in data 7.09.2018 la propria disponibilità ad accettare le tre ore eccedenti l'orario d'obbligo per l'insegnamento di Teoria, analisi e composizione (A064).

5. La domanda va, pertanto, integralmente accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la conferma dell'utilizzazione, per l'a.s. 2018/2019, nell'insegnamento "Teoria, analisi e composizione" classe di concorso A064 presso il Liceo Musicale "T. Campanella" di Lamezia Terme, già assegnata al prof. Messinese Ferruccio, nonché all'acquisizione delle tre ore eccedenti del medesimo insegnamento, anch'esse attribuite al prof. Messinese, ordinando al MIUR - Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro ed al Dirigente Scolastico dell'istituto convenuto di disporre, rispettivamente, la conferma dell'utilizzazione e l'assegnazione dello spezzone orario in favore di Saladino Rosaria.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, dell'esigua durata del giudizio e dell'oggettiva complessità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la conferma dell'utilizzazione, per l'a.s. 2018/2019, nell'insegnamento "Teoria, analisi e composizione" classe di concorso A064 presso il Liceo Musicale "T. Campanella" di Lamezia Terme, già assegnata al prof. Messinese Ferruccio, nonché all'acquisizione delle tre ore eccedenti del medesimo insegnamento, anch'esse attribuite al prof. Messinese, ordinando al MIUR - Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro ed al Dirigente Scolastico dell'istituto convenuto di disporre,



rispettivamente, la conferma dell'utilizzazione e l'assegnazione dello spezzone orario in favore di Saladino Rosaria;

- condanna l'amministrazione scolastica e Messinese Ferruccio alla rifusione, in favore di Saladino Rosaria, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.859,00 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a carico di ciascuna parte resistente nella misura della metà.

Lamezia Terme, 30.04.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Valeria Salatino



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
30 APR. 2019
depositata in udienza oggi

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Maria Paola Pizzi)

